NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. NEVEGAL PISTE PER SCI DA FONDO

Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. I) della L.R. n° 61/1985

RELAZIONE - NORMA

VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 13 DEL 25/02/2005 PREMESSA

La presente Variante consiste nella modifica dell'articolo 7* - Zone per la pratica dello sci nordico - contenuto nella Variante Settoriale 2 "PRG Nevegal", approvata dalla G.R.V. con deliberazione 6653 del 21.11.1991.

Il Comprensorio sciistico del Nevegal, definito e riportato nelle tavole di PRG vigente come "Demanio Sciabile", comprende le piste da sci e loro intorni, il tracciato delle piste da fondo e per la parte esterna alle piste e fino al limite del Demanio sciabile suddivide il territorio in sottozone E1, E2 come definite nella "Variante" al PRG relativa alle zone rurali".

Pertanto, ai fini urbanistico-edilizi il Demanio sciabile è attualmente disciplinato: per le piste da sci alpino e nordico nonché dagli impianti di risalita e dalle linee di trasporto, dagli articoli 6*, 7*, 8*, 9*, della Variante Settoriale 2 "PRG Nevegal", approvata dalla G.R.V. con deliberazione 6653 del 21.11.1991 che riporta interamente gli articoli * già approvati con la Variante n.1 PRG Nevegal dalla GR.V. con provv. n.5465 in data 30.8.1988, per la restante porzione esterna al suddette piste e linee, dagli articoli 3.2, 3.3, della "Variante al PRG relativa alle zone rurali".

Per quanto riguarda le piste da fondo nel PRG vigente al di fuori del Demanio sciabile tali attività sono consentite esclusivamente all'interno dei tracciati puntualmente indicati nel Piano

LA VARIANTE

La Variante si propone di considerare il tema relativo alla pratica dello sci nordico, (sci da fondo), sci alpinismo e attività analoghe oggi rigidamente disciplinato dal PRG vigente che limita la realizzazione dei tracciati esclusivamente a quelli riportati nelle tavole di PRG come definiti con apposita grafia.

Pertanto sia al di fuori dei limiti definiti dal Demanio sciabile che all'interno di tale comprensorio, escludendo i tracciati già previsti, non è consentita la realizzazione di piste da fondo o simili.

Tale impostazione di PRG comporta difficoltà nel caso si preveda la realizzazione di piste al di fuori di quelle già previste e quindi l'impossibilità di prevedere anche limitatamente nel tempo, la pratica di tale disciplina.

Si è provveduto pertanto a predisporre la seguente norma che non incidendo in alcun modo sulle definizioni di zona e sulle modalità di gestione del PRG si propone di

VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 13 DEL 25/02/2005

disciplinare la realizzazione delle piste da fondo, sci alpinismo e attività analoghe secondo le procedure ed i requisiti tecnici di legge (L.R. 6.3.1990, n.18) su tutti i terreni al di sopra di 800 metri s.l.m., a prescindere dalla destinazione urbanistica o classificazione di PRG.

PROPOSTA NORMATIVA

art. 7

PISTE E STRUTTURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLO SCI NORDICO

Il presente articolo sostituisce l'art. 7* delle Norme di attuazione della Variante Settoriale 2 del P.R.G. Nevegal approvata dalla G.R.V. con deliberazione 6653 del 21.11.91 - Zone per la pratica dello sci nordico - all'interno del Demanio sciabile come definito nelle tavole di PRG e disciplina inoltre la realizzazione delle piste nell'area esterna al Demanio stesso.

Nell'ambito della località del Nevegal, all'interno del Demanio sciabile la pratica dello sci nordico (sci da fondo), e attività sportive analoghe è consentita su tutti i terreni a prescindere dalla loro destinazione o classificazione di P.R.G..

Pertanto la pratica dello sci nordico (sci da fondo) e attività sportive analoghe al di fuori del Demanio sciabile è consentita anche su tutti i terreni posti al di sopra della quota di 800 metri s.l.m..

I percorsi delle piste dovranno essere previsti e realizzati nel dettaglio secondo le procedure ed i requisiti tecnici di legge (L.R. 6.3.90, n° 18, norme F.I.S.I. su creazione e omologazione piste ecc.), contenendo gli interventi e le modificazioni del terreno e della vegetazione nello stretto necessario giustificato dall'uso della pista e della sicurezza e con rispetto delle valenze ambientali.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti modalità:

1. Soggetto richiedente

se il richiedente è costituito da un soggetto diverso da Ente pubblico, da Società o Consorzio di Sviluppo a prevalente capitale Pubblico, la realizzazione della pista e l'installazione delle eventuali strutture è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca le forme ed i tempi degli interventi e le modalità di gestione in modo di garantire l'uso pubblico della stessa;

2. Disponibilità aree

l'intera area oggetto degli interventi sia in possesso del richiedente che dovrà dimostrarne la disponibilità con idonea documentazione; nel caso vi siano superfici gravate da "usi civici" pur riconoscendo che le piste e strutture di cui al presente articolo non comportano il "mutamento della destinazione d'uso" assoggettato all'autorizzazione ai sensi della L.R. 22.7.94, n° 31 il richiedente dovrà ottenere il preventivo atto di assenso dal soggetto titolare dell'uso civico o che ne cura la gestione;

3. Stato dei luoghi - interventi

la realizzazione del tracciato della pista e l'installazione temporanea di eventuali strutture di servizio, non comportino l'alterazione della morfologia del terreno né la riduzione di boschi; le modificazioni del terreno e della vegetazione nello stretto necessario giustificato dall'uso della pista e della sicurezza e con rispetto delle valenze ambientali, ammesse dal terzo comma, sono subordinate al ripristino del preesistente fondo o comunque alla formazione di un manto erboso – vegetale con l'impiego di essenze autoctone;

4. Manufatti o strutture

VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 13 DEL 25/02/2005

nel corso della stagione invernale e precisamente dal 1° ottobre al 31 marzo, è ammessa l'installazione temporanea di strutture o di manufatti appoggiati sul terreno naturale senza alcuna opera di fondazione, a stretto servizio delle piste;

5. Titoli abilitativi

la realizzazione del tracciato della pista comportante interventi di modifica del terreno – anche se di modesta entità – è subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi nelle forme di legge (Autorizzazione ambientale, Autorizzazione idrogeologica, Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, ecc.);

l'installazione temporanea di strutture o di manufatti - appoggiati sul terreno naturale senza alcuna opera di fondazione - a stretto servizio delle piste, rientra nella tipologia di "opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee" di cui all'art. 3 lettera e) punto e.5 del D.P.R. 6.6.01, n° 380 e pertanto non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio. Tuttavia, almeno 30 giorni prima della loro installazione, l'interessato dovrà presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia, comunicazione delle opere con descrizione dell'intervento, delle motivazioni e della presunta durata, allegando inoltre una planimetria catastale in scala 1:2000, l'estratto di P.R.G., con indicati l'area interessata, elaborati grafici e documentazione fotografica. Detti interventi non sono subordinati al rispetto della normativa urbanistico – edilizia, ma solo al rispetto delle altre normative aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (es. normativa in materia ambientale, igienico sanitaria, strutturale, ecc.).

PROCEDURA DI VARIANTE

Trattandosi di modifiche alle norme di attuazione che non incidono in alcun modo nelle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione, rientra tra quelle di cui all'art.50 comma 4° lettera I) della L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni.